DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1988

relativa alle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(88/588/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, del 2 febbraio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider) (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 prevede che il programma comunitario si applica alle zone che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e alle soglie di cui all'articolo 4, paragrafo 1 di detto regolamento;

considerando che le zone che possono beneficiare del programma comunitario devono formare oggetto di una domanda da parte dello Stato membro interessato; che la Francia ha trasmesso alla Commissione una domanda relativa ai seguenti dipartimenti: Mosella, Meurthe-et-Moselle e Nord (eccetto la circoscrizione di Lille);

considerando che tali zone soddisfano i criteri precitati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I dipartimenti francesi Moselle, Meurthe-et-Moselle e Nord (eccetto la circoscrizione di Lille) soddisfano i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e le soglie di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 328/88. Il programma comunitario istituito dal predetto regolamento è quindi applicabile alle zone francesi summenzionate.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1988.

Per la Commissione

Peter SCHMIDHUBER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 33 del 5. 2. 1988, pag. 1.